



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ' E LE NUOVE TECNOLOGIE

**DIREZIONE GENERALE PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI - ISTITUTO SUPERIORE DELLE
COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 1039 lettera b) della sopra citata legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede l'“*erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021*”.

VISTO il decreto interministeriale MISE-MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 20 gennaio 2021 “Definizione delle modalità operative e delle procedure per l'erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

VISTO l'art.3, comma 1 del decreto interministeriale MISE-MEF “*Lo stanziamento complessivo di €304.200.000 destinato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 all'erogazione degli indennizzi di cui all'art. 1, comma 1039 lettera b) della medesima legge è ripartito tra i beneficiari di cui all'articolo 2 del presente decreto in base ai criteri che seguono, al netto di un accantonamento pari al 1% per far fronte a circostanze sopravvenute da cui derivino oneri aggiuntivi a carico della procedura*”.

VISTO l'art. 3, comma 3 del medesimo decreto interministeriale MISE-MEF che disciplina i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per l'erogazione degli indennizzi da corrispondere ai beneficiari come individuati dal sopra citato art. 2 e fissa in € 25.000.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell'indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti e in € 276.158.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell'indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d'uso e delle autorizzazioni temporanee.

VISTO il decreto direttoriale del 13 aprile 2021 prot.n. 23177 che in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del decreto interministeriale MISE –MEF ha fissato in € 0,34 il valore unitario dell'indennizzo spettante per abitante e in € 3.800 il valore unitario dell'indennizzo spettante per impianto disattivato.

VISTO il decreto direttoriale del 14 settembre 2021, prot. n. 121863 del 15 settembre 2021 che in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del decreto interministeriale MISE –MEF ha fissato in € 0,34 il valore unitario dell'indennizzo

spettante per abitante e in € 3.800 il valore unitario dell'indennizzo spettante per impianto disattivato;

VISTO il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022, prot. n. 148489 che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del decreto interministeriale MISE –MEF, ha fissato in € 0,34 il valore unitario dell'indennizzo spettante per abitante e in € 3.800 il valore unitario dell'indennizzo spettante per impianto disattivato;

VISTO il decreto direttoriale del 20 novembre 2023, prot. n. 224159 con il quale - sulla base dei criteri previsti dal decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 - è concessa una integrazione dell'indennizzo già riconosciuto con i decreti direttoriali del 13.04.2021, 14.09.2021, 16.12.2021, 29.03.2022, 20.06.2022, 05.08.2022, 19.10.2022, 25.05.2023 e 05.10.2023;

VISTO l'obbligo di eseguire la sentenza n. 9857/24 del Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 6034 del 27 marzo 2024 che ha accolto il ricorso proposto da Canale 11 Telealtromagna per la rideterminazione degli importi da concedere a titolo di indennizzo per la revoca del diritto d'uso per il CH 43 (RA-FC) che era stato rilasciato limitatamente all'area di servizio dell'impianto operante in Monte Castellaccio – Modigliana (FC);

VISTO l'obbligo di eseguire la sentenza n. 9858/24 del Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 6044 del 27 marzo 2024 che ha accolto il ricorso proposto da Canale 9 S.r.l. per la rideterminazione degli importi da concedere a titolo di indennizzo per la revoca del diritto d'uso per il CH 23 (BO-RA) che era stato rilasciato limitatamente all'area di servizio degli impianti legittimamente operanti della provincia;

VISTO l'obbligo di eseguire la sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 12102/2024 del 21 maggio 2024 che ha accolto il ricorso proposto da Videonola S.r.l. Unipersonale per la rideterminazione degli importi da concedere a titolo di indennizzo per la revoca del diritto d'uso per il CH 45 rilasciato limitatamente all'area di servizio degli impianti legittimamente operanti della provincia di Napoli;

VISTO l'obbligo di eseguire la sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 12242/2024 che ha accolto il ricorso proposto da Televomero S.r.l. per la rideterminazione degli importi da concedere a titolo di indennizzo per la revoca del diritto d'uso per il CH 29 rilasciato limitatamente all'area di servizio degli impianti legittimamente operanti nella provincia di Caserta;

TENUTO CONTO che in esecuzione delle suindicate sentenze occorre rideterminare i seguenti importi:

- indennizzo concesso a Canale 11 Telealtromagna S.r.l. con il decreto direttoriale del 14 settembre 2021 per il diritto d'uso CH 43 (per l'impianto situato nel comune di MODIGLIANA);
- indennizzo concesso a Canale 9 s.r.l. con il decreto direttoriale del 13 aprile 2021 per il diritto d'uso CH 23 (per gli impianti situati nei comuni di CASTEL MAGGIORE-CASTEL SAN PIETRO TERME-BOLOGNA-SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO-CASTELDI CASIO-FONTANELICE-CASTELLO DI SERRAVALLE-MOLINELLA-PIANORO, RIOLO TERME, BRISIGHELLA, RAVENNA, BERTINORO);

- indennizzo concesso a Televomero S.r.l. con il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 per il diritto d'uso CH 29 in provincia di Caserta;
- indennizzo concesso a Videonola S.r.l. Unipersonale con il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 per il diritto d'uso CH 45 in provincia di Napoli;
- saldo degli indennizzi concessi con il decreto del 20 novembre alle suindicate società in conseguenza della rivisitazione dei criteri adottati per la determinazione delle somme spettanti;

VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vieta, nei tre anni successivi sono alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestazioni di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione in cui il dipendente abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 2 febbraio 2024 al n. 217, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è stato conferito a Patrizia Catenacci l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - del Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATE le somme già concesse con i decreti direttoriali del 13.04.2021, 14.09.2021, 19.10.2022, e 20.11.2023 alle suindicate società;

VISTA la relazione istruttoria (acquisita al prot. n. 5960 del 19 febbraio 2025) con la quale si fornisce dettagliata informativa in merito ai criteri utilizzati per la rideterminazione degli indennizzi da liquidare a Canale 11, Canale 9 S.r.l., Videonola S.r.l. Unipersonale, Televomero S.r.l. e alla quantificazione degli importi dovuti;

VISTA la necessità di procedere in esecuzione delle suindicate sentenze e di provvedere al nuovo calcolo degli indennizzi, lasciando inalterati gli importi spettanti agli altri beneficiari in virtù dell'accantonamento di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo decreto interministeriale MISE-MEF;

CONSIDERANDO dunque ragionevole provvedere ad una nuova determinazione degli importi con l'adozione di criteri coerenti con quanto stabilito nel decreto interministeriale nell'art. 3 comma 9 e 10, e in osservanza delle statuizioni dei giudici amministrativi;

RITENUTO equo applicare le seguenti regole in riferimento alla popolazione da calcolare:

- una percentuale del 50% della popolazione della provincia per i diritti d'uso limitati per motivi radioelettrici con più impianti (che coprono una area non limitata ad area di servizio di un impianto) e, conseguentemente, per i diritti d'uso di Canale 9 S.r.l., Videonola S.r.l. Unipersonale, Televomero S.r.l.;
- una percentuale del 25% della popolazione della provincia per i diritti d'uso limitati per motivi radioelettrici con un solo impianto (limitati all'area di servizio di un impianto) e conseguentemente per il diritto d'uso di Canale 11 Telealtromagna S.r.l.;

VALUTATO equo e ragionevole infatti considerare il 50% della popolazione ai sensi di quanto previsto dall'art 3 comma 10 del decreto interministeriale MISE-MEF, che disciplina i casi nei quali il calcolo della popolazione ai fini della quantificazione del relativo indennizzo, viene effettuato dividendo il numero totale degli abitanti della provincia fra tutti gli operatori di rete titolari di diritto d'uso o di autorizzazione temporanea presenti sulla medesima frequenza.

CONSIDERATO che in esecuzione delle sopracitate sentenze sia equo applicare ai diritti d'uso limitati per motivi radioelettrici con più impianti l'ipotesi più favorevole fra quelle previste per i c.d. diritti d'uso limitati per motivi soggettivi, ovvero quella in cui la popolazione viene ripartita al 50%, perché ricorrono ipotesi di copertura maggiore vista la presenza di più impianti;

TENUTO CONTO che appare coerente utilizzare lo stesso criterio per i diritti d'uso limitati, ma al tempo stesso valorizzare la differenza di peso economico fra i diritti d'uso limitati per motivi radioelettrici con più impianti e diritti d'uso limitati per motivi radioelettrici con un solo impianto;

CONSIDERATO che all'esito della istruttoria riguardante tutti i diritti d'uso revocati, è emerso che per 12 casi (Ambrosiana srl, Editrice 21 srl, Quenza srl e West Garda Tv srl per il CH 29 in provincia di BS, Canale 3 Toscana srl, Canale 50 Spa, Sesta Rete emittente televisiva toscana Soc. Coop. e Noi TV srl, per il CH 51 in provincia di FI e Noi TV srl (titolare di n. 3 diversi diritti d'uso per n. 3 emittenti) e Telecentro srl per il CH 21 in provincia di LU) è stato necessario dividere importo per 4 operatori.

TENUTO CONTO che dunque la percentuale del 25% della popolazione provinciale è quella risultata meno favorevole fra le fattispecie previste dall'art. 3 comma 10, ovvero nei casi in cui nella medesima provincia e sulla medesima frequenza erano presenti più operatori di rete (n. 4) e, dunque, il diritto d'uso limitato per motivi soggettivi assumeva un valore economico inferiore rispetto alle ipotesi in cui il numero degli operatori era più basso e la copertura più ampia;

CONSIDERATO dunque ragionevole applicare l'aliquota del 25% della popolazione ai casi di diritto d'uso limitati per motivi radioelettrici con un solo impianto, per analogia a quanto già previsto per i diritti d'uso limitati per motivi soggettivi con un più ampio numero di operatori presenti sulla medesima frequenza, vista la limitata copertura del territorio;

RAVVISATA pertanto, a conclusione dell'istruttoria condotta, la necessità di approvare e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero gli importi rideterminati a favore dei Canale 11, Canale 9 S.r.l., Videonola S.r.l. Unipersonale, Televomero S.r.l. con evidenza delle integrazioni da erogare al netto delle somme già liquidate, come da allegato

D E C R E T A

ART. 1

1. In esecuzione delle sentenze richiamate in premessa, si modificano i decreti direttoriali del 13 aprile 2021 prot.n. 23177, del 14 settembre 2021 notificato con prot. n. 121863 del 15 settembre 2021 e del 19 ottobre 2022 prot.n 148489, con i

quali sono stati concessi gli indennizzi a favore di Canale 11 Telealtromagna S.r.l., Canale 9 S.r.l., Videonola S.r.l. Unipersonale, Televomero S.r.l. limitatamente al criterio di calcolo in precedenza utilizzato, dovendo essere applicata la percentuale del 25% della popolazione della provincia di riferimento per Canale 11 Telealtromagna S.r.l. e del 50% della popolazione delle rispettive province di riferimento per Canale 9 S.r.l., Videonola S.r.l. Unipersonale, Televomero S.r.l.

2. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo per il diritto d'uso CH 23, il decreto direttoriale del 13 aprile 2021 prot.n. 23177 viene modificato con la rideterminazione dell'importo spettante a Canale 9 s.r.l., come da allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo per il diritto d'uso CH 43, il decreto direttoriale del 14 settembre 2021 prot. n. 121863 del 15 settembre 2021 viene modificato con la rideterminazione dell'importo spettante Canale 11 Telealtromagna S.r.l., come da allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il decreto direttoriale del 19 ottobre 2022 prot. n. 148489 viene modificato con la rideterminazione dell'importo spettante a Televomero S.r.l per il diritto d'uso CH 29 e con la rideterminazione dell'importo spettante a Videonola S.r.l. Unipersonale per il diritto d'uso CH 45, come da allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Si modifica il decreto direttoriale del 20 novembre 2023 prot.n. 224159 nella sola parte in cui viene riconosciuto il saldo per i diritti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, in applicazione dei criteri dei decreti direttoriali del 13 aprile 2021, del 14 settembre 2021, del 19 ottobre 2022, come da allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Sulla base di quanto sopra esposto e delle premesse, tenuto conto degli importi già erogati le somme spettanti sono rispettivamente:
 - per Canale 11 Telealtromagna S.r.l. € 66.237,96
 - per Canale 9 S.r.l € 4.806,97
 - per Televomero S.r.l. € 137.016,48
 - per Videonola S.r.l. Unipersonale € 180.670,70.

ART. 2

1. La Divisione IX "Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso" di questa Direzione Generale, incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, provvederà alla pubblicazione dei relativi atti sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. La Divisione X "Emissione Radiotelevisiva. Contributi" è autorizzata a procedere agli atti di competenza per l'esecuzione delle sentenze e alla liquidazione degli importi, secondo quanto riportato in premessa e nell'allegato, a valere sugli impegni di spesa assunti sul capitolo 7590 PG 2, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, anche con l'utilizzo dell'accantonamento di cui all'art. 3, comma 3 del

medesimo decreto interministeriale MISE-MEF ed eventuale compensazione delle somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(Patrizia Catenacci)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del

D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche